

PENSIONI - PREVIDENZA

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 26910 del 20 settembre 2023

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO Rivalsa dell'ente assicuratore - Azioni dell'Inail nei confronti del solo datore di lavoro - Presupposto - Responsabilità solidale con gli altri - Litisconsorzio necessario fra tutti - Esclusione.

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE In genere.

L'azione dell'Inail, a norma degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, nei confronti del datore di lavoro per conseguire la rivalsa delle prestazioni erogate all'infortunato, **quando il fatto sia imputabile agli incaricati dello stesso datore di lavoro, ha fondamento nella responsabilità solidale del primo** e, pertanto, può essere **esercitata indipendentemente dalla partecipazione al processo degli altri condebitori**, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., in quanto l'art. 1292 c.c., postulando la totalità dell'adempimento dell'obbligazione da parte di un solo obbligato con effetto liberatorio per tutti gli altri, consente l'accertamento giudiziale e la conseguente condanna nei confronti del solo obbligato prescelto dal creditore, essendo irrilevante a tal fine ogni questione relativa ai rapporti interni fra gli obbligati e salva restando, d'altra parte, la facoltà del giudice (ove il caso concreto ne suggerisca l'opportunità) di ordinare l'intervento del terzo cui ritenga comune la causa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 107, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST. Massime precedenti Conformi: N. 2154 del 1990 Rv. 465966 - 01 Massime precedenti Vedi: N. 11116 del 2021 Rv. 661134 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 26931 del 20 settembre 2023

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO Azione di regresso dell'Inail - Prescrizione e decadenza - Rilievo su rituale eccezione di parte ex art. 416 c.p.c. - Necessità - Fondamento.

L'estinzione dall'azione di regresso dell'INAIL, sia per prescrizione sia per decadenza, **non è rilevabile d'ufficio**, ma richiede sempre l'eccezione di parte, che va sollevata, a pena di decadenza, con la memoria difensiva ex art. 416 c.p.c., trattandosi di materia che non è sottratta alla disponibilità delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2969 Massime precedenti Vedi: N. 32154 del 2018 Rv. 652027 - 01, N. 18025 del 2014 Rv. 631911 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 26910 del 20 settembre 2023

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO Rivalsa dell'ente assicuratore - Azioni dell'Inail nei confronti del solo datore di lavoro - Presupposto - Responsabilità solidale con gli altri - Litisconsorzio necessario fra tutti - Esclusione.

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE In genere.

L'azione dell'Inail, a norma degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, nei confronti del datore di lavoro **per conseguire la rivalsa delle prestazioni erogate all'infortunato, quando il fatto sia imputabile agli incaricati dello stesso datore di lavoro, ha fondamento nella responsabilità solidale del primo** e, pertanto, può essere esercitata indipendentemente dalla partecipazione al processo degli altri condebitori, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., in quanto l'art. 1292 c.c., postulando la totalità dell'adempimento dell'obbligazione da parte di un solo obbligato con effetto liberatorio per tutti gli altri, consente l'accertamento giudiziale e la conseguente condanna nei confronti del solo obbligato prescelto dal creditore, essendo irrilevante a tal fine ogni questione relativa ai rapporti interni fra gli obbligati e salva restando, d'altra parte, la facoltà del giudice (ove il caso concreto ne suggerisca l'opportunità) di ordinare l'intervento del terzo cui ritenga comune la causa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 107, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST. Massime precedenti Conformi: N. 2154 del 1990 Rv. 465966 - 01 Massime precedenti Vedi: N. 11116 del 2021 Rv. 661134 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 26931 del 20 settembre 2023

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE Rimborso delle prestazioni erogate - Limite del danno risarcibile - Eccezione - Onere della prova - A carico del datore di lavoro.

In tema di **azione di rivalsa dell'Inail ex artt. 10 ed 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965**, la prova che le erogazioni assicurative, di cui l'Istituto chieda il rimborso, superino il risarcimento del danno conseguibile dal lavoratore infortunato spetta al datore di lavoro che lo eccepisca, trattandosi di fatto impeditivo del diritto azionato dall'ente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST. Massime precedenti Conformi: N. 12198 del 2016 Rv. 640329 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 26654 del 15 settembre 2023

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE Azione di regresso nei confronti del datore di lavoro - Limite - Risarcimento dei danni patrimoniali che sarebbero dovuti al lavoratore infortunato - Riferimento al reddito netto percepito - Necessità.

L'azione di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro incontra il limite dell'ammontare del risarcimento dei danni patrimoniali che sarebbero dovuti dal responsabile al lavoratore infortunato, commisurandosi tali danni al reddito netto, cioè all'ammontare in denaro che sarebbe stato effettivamente percepito dal lavoratore medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 10853 del 2012 Rv. 623181 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 26429 del 13 settembre 2023

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE Art. 1, commi 239 e 240, della l. n. 228 del 2012 - Interpretazione - Cumulo contributivo tra gestione lavoratori artigiani e commercianti e gestione lavoratori subordinati - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.

L'art. 1, commi 239 e 240, della l. n. 228 del 2012 va interpretato, alla luce sia della lettera che della "ratio" della previsione, nel senso che esso ha introdotto - per le prestazioni da erogarsi dal 1° gennaio 2013 - un nuovo sistema di cumulo contributivo tra gestione lavoratori artigiani e commercianti e gestione lavoratori subordinati, più ampio di quello contenuto nella precedente normativa, quale scelta di maggior favore nei confronti dei soggetti inabili al lavoro, tenuto altresì conto che, ai fini del raggiungimento del requisito contributivo della pensione di inabilità, il legislatore ha sempre consentito il cumulo dei contributi versati nelle più diverse gestioni previdenziali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di condanna dell'INPS a riliquidare la pensione di inabilità con i criteri e le modalità previsti dalla gestione lavoratori dipendenti, previo cumulo dei contributi versati nelle due diverse gestioni a cui l'assicurato risultava essere stato iscritto).

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 239 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 240 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 613 art. 20, Legge 22/07/1966 num. 613 art. 21,

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 26178 dell'08 settembre 2023

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE Coadiutori familiari - Obbligo contributivo - Art. 7 del d.l. n. 463 del 1983, conv. con l. n. 638 del 1983 - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di **obblighi contributivi**, ai coadiutori familiari non si applica il particolare limite retributivo minimo previsto dall'art. 7 del d.l. n. 463 del 1983, conv. dalla l. n. 638 del 1983, in ragione del carattere derogatorio di detta norma che impone di circoscriverne l'applicazione ai soli casi dalla stessa indicati ovvero all'ipotesi di espresso richiamo del legislatore, non potendosi, viceversa, reputare operante in virtù del mero richiamo del limite minimo di cui all'art. 1 del d.l. n. 402 del 1981.

Riferimenti normativi: Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 7 CORTE COST., Legge 02/08/1990 num. 233 art. 1 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 29/07/1981 num. 402 art. 1 CORTE COST., Legge 26/09/1981 num. 537 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 1684 del 2021 Rv. 660284 - 01, N. 9733 del 1997 Rv. 508589 - 01, N. 6798 del 1996 Rv. 498818 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Sentenza n. 25075 del 23 agosto 2023

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITA' Pensione di anzianità - Decorrenza dal primo del mese successivo all'istanza - Rigetto della domanda per carenza di un presupposto - Successiva maturazione - Nuova domanda - Necessità - Decorrenza della prestazione - Individuazione.

In applicazione della regola generale sancita dall'art. 22, comma 5, della l. n. 153 del 1969, **la pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda**; ne deriva che, qualora alla data di presentazione dell'istanza amministrativa difetti uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione (nella specie, non era decorso il termine di cui all'art. 12, comma 2, lettera a), del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 122 del 2010), la domanda dev'essere respinta, ma la parte istante ha facoltà di presentare - al momento della maturazione di tutti i presupposti - una nuova istanza e dal primo giorno del mese successivo alla presentazione di quest'ultima va individuato il decorso della prestazione.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 22 com. 5 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 12 com. 2 lett. A CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 17511 del 2014 Rv. 632028 - 01, N. 21189 del 2018 Rv. 650140 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 24763 del 17 agosto 2023

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE Divieto di cumulo dei trattamenti di disoccupazione con i trattamenti pensionistici - Pensione di anzianità - Possibilità di optare per il trattamento di mobilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di **divieto di cumulo dei trattamenti di disoccupazione con i trattamenti pensionistici**, al titolare di pensione di anzianità non è riconosciuta la possibilità di optare per il trattamento di mobilità, atteso che l'art. 6 del d.l. n. 148 del 1993, conv. in l. n. 236 del 1993, per come successivamente modificato e integrato dall'art. 2 del d.l. n. 299 del 1994, nell'attribuire espressamente la facoltà di opzione ai titolari di trattamenti pensionistici di invalidità, ha implicitamente escluso che i trattamenti di disoccupazione possano essere corrisposti a coloro che siano titolari di altri trattamenti pensionistici, non rientrando, peraltro, tale ipotesi tra quelle per le quali l'opzione costituisce una facoltà costituzionalmente necessitata.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 20/05/1993 num. 148 art. 6 CORTE COST., Legge 19/07/1993 num. 236 CORTE COST., Decreto Legge 16/05/1994 num. 299 art. 2 CORTE COST., Legge 19/07/1994 num. 451 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 10807 del 2011 Rv. 617297 - 01, N. 11481 del 1999 Rv. 530611 - 01, N. 9808 del 2012 Rv. 622922 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 24627 del 14 agosto 2023

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITA' Lavoratori collocati in mobilità - Art. 1, comma 231, l. n. 228 del 2012 - Accesso alla pensione secondo i requisiti vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011 - Condizioni.

Ai lavoratori collocati in mobilità, in applicazione della c.d. "salvaguardia" di cui all'art. 1, comma 231, della l. n. 228 del 2012, **spetta il beneficio della possibilità di accedere alla pensione secondo le più favorevoli regole vigenti prima del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011**, a condizione che essi, nel corso del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, non abbiano maturato anche i più sfavorevoli requisiti pensionistici introdotti, a far data dal 31.12.2011, dall'art. 24 del citato d.l. n. 201.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 24 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 231 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 31334 del 2022 Rv. 665979 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 24617 del 14 agosto 2023

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE Pensioni di vecchiaia anticipata - Disciplina delle cd. "finestre" ex art. 12, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010 - Decorrenza del differimento - Maturazione dei requisiti anagrafici, assicurativi e contributivi - Sussistenza – Cessazione del rapporto di lavoro - Esclusione - Natura - Condizione per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico.

Per i soggetti indicati dall'art. 12, comma 1, lett. a, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, il differimento dell'accesso alla pensione di vecchiaia non decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma dalla maturazione dei requisiti anagrafici, assicurativi e contributivi - oltre che sanitari, nella fattispecie regolata dall'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992 -; la predetta cessazione si configura come una condizione cui l'art. 1, comma 7, del citato d.lgs. subordina il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico in questione, purché sussistano gli altri requisiti previsti dagli artt. 1 e 2 del medesimo decreto e sia decorso anche il tempo di attesa (cd. "finestra") individuato dalla legge come ulteriore elemento costitutivo del diritto alla pensione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 1 com. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 1 com. 7 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 12 com. 1 lett. A CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 2 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 16829 del 2023 Rv. 668418 - 01, N. 30791 del 2022 Rv. 665844 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 24615 del 14 agosto 2023

ENTI PUBBLICI - LOCALI - IN GENERE Liberi professionisti impegnati in funzioni pubbliche elettive - Accollo contributivo ex art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 - Integrale sospensione dell'attività libero-professionale - Necessità - Esclusione - Fondamento.

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE In genere.

Ai fini dell'insorgenza dell'obbligo, per l'amministrazione locale, di versare la contribuzione in relazione ai liberi professionisti impegnati in funzioni pubbliche elettive, ex art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, non è necessaria l'integrale sospensione dell'attività liberoprofessionale, dovendosi ritenere che il riferimento, contenuto nel citato comma, "allo stesso titolo previsto dal comma 1", quale presupposto del versamento, valga solo ad individuare la natura di quest'ultimo (e cioè per oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi), e non anche a richiamare la condizione, sempre prevista dal predetto comma 1, dell'"aspettativa non retribuita" per tutto il periodo del mandato, potendo la condizione in questione riguardare esclusivamente i "lavoratori dipendenti"; tale interpretazione, inoltre, risponde alla

"ratio" della disciplina, volta ad attuare il principio di cui all'art. 51, comma 3, Cost. di sostegno dell'ordinamento ai soggetti chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive, cui deve essere garantito il diritto di dedicare, ad esse, il tempo necessario al loro adempimento, senza pregiudizio delle relative prerogative previdenziali e assistenziali.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 51 com. 3, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 86

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 19591 del 10 luglio 2023

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE Pensione di vecchiaia - Ricongiunzione periodi assicurativi - Decorrenza della prestazione - Dalla data di inizio della pensione - Condizioni.

In materia **di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati in diverse gestioni**, l'art. 5, comma 14, del d.P.R. n. 488 del 1968, stabilisce, quale regola di carattere generale, che **gli effetti della ricongiunzione si producono dal momento stesso in cui sorge il diritto alla prestazione previdenziale cui la contribuzione complessiva afferisce**, dovendo il nuovo trattamento essere riconosciuto con decorrenza dalla data di inizio della pensione, non dal mese successivo a quello della domanda di riliquidazione, sempre che a tale data sussistano tutti i requisiti per l'attribuzione della pensione.

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 5 com. 14 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 22 com. 1 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 6 Massime precedenti Conformi: N. 26526 del 2013 Rv. 629539 - 01

Cass. Civ. Sez. 3 - Sentenza n. 17658 del 20 giugno 2023

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Riscatto di servizi da parte dell'ex dipendente pubblico - Trasmissione della documentazione da parte dell'amministrazione ex art. 24, comma 6, d.p.r. n. 1032 del 1973 - Obbligo "ex lege" - Sussistenza - Inadempimento - Conseguenze - Risarcimento del danno - Fattispecie.

RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere.

In tema di riscatto di servizi da parte dell'ex dipendente pubblico, l'art. 24, comma 6, d.p.r. n. 1032 del 1973 stabilisce, **per l'amministrazione** di riferimento, **l'obbligo "ex lege" di trasmettere la documentazione all'ente previdenziale**, dal cui inadempimento sorge il diritto al **risarcimento del conseguente danno patrimoniale**. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in ragione del ritardo con cui il MIUR aveva trasmesso all'INPS la documentazione necessaria ad istruire le domande di riscatto avanzate da alcuni dipendenti - aveva condannato il Ministero al

risarcimento del danno patito dall'ente previdenziale per il conseguente **ritardo nell'incasso dei contributi dovuti**, quantificandolo nella somma corrispondente agli **interessi legali maturati** dal primo giorno del suddetto ritardo sino all'adozione del decreto di riscatto).

Riferimenti normativi: DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 24 com. 6, Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1218 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23597 del 2020 Rv. 659164 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 17204 del 15 giugno 2023

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA T.f.s. - Base di calcolo - Stipendio corrisposto per il temporaneo esercizio delle superiori mansioni di dirigente - Computo - Esclusione - Fondamento - Durata ultratriennale dell'incarico dirigenziale di fatto - Ininfluenza - Ragioni.

In tema di **trattamento di fine servizio (t.f.s.) per i pubblici dipendenti**, nella base di calcolo dell'indennità **va considerato lo stipendio relativo alla qualifica di appartenenza e non quello corrisposto per il temporaneo esercizio delle superiori mansioni di dirigente** affidate al dipendente al di fuori della previsione di cui all'art. 52, comma 2, del d.lgs n. 165 del 2001, attesa la intrinseca precarietà dell'incarico che, se non impedisce il riconoscimento di quanto dovuto a titolo retributivo corrente per il lavoro svolto dal dipendente medesimo, comporta che non sia integrata la fattispecie, denotata da rigorosa tassatività, propria del t.f.s.; peraltro è **ininfluente**, al riguardo, **la durata ultra triennale dell'incarico dirigenziale di fatto**, poiché l'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel disporre che l'incarico dirigenziale possa essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato, e che, ai fini della liquidazione del trattamento, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni, non implica, nell'ipotesi di durata ultra triennale, la non operatività della limitazione della base di calcolo del t.f.s. alle sole retribuzioni dovute secondo l'inquadramento formale di provenienza, avendo il predetto articolo il solo scopo di evitare che un incarico effettivo e formalmente attribuito di dirigenza a persona la cui vita lavorativa residua sia inferiore al triennio possa avere incidenza ai fini del calcolo del t.f.s..

Riferimenti normativi: DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 38 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 com. 2 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 22014 del 2019 Rv. 655012 - 01, N. 7823 del 2013 Rv. 626295 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 16829 del 13 giugno 2023

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE Pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992 - Posticipazione della decorrenza - Criteri di calcolo - Individuazione.

La **posticipazione della decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata** di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, in applicazione del disposto di cui all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, **va calcolata** in relazione alla previsione di cui all'art. 6 della l. n. 155 del 1981, e, dunque, **tenendo conto che il diritto alla pensione di vecchiaia matura normalmente con il realizzarsi del complesso dei requisiti richiesti dalla legge e non già a seguito della presentazione della domanda amministrativa**, che costituisce **mero atto d'impulso** del procedimento finalizzato alla verifica e certazione dei requisiti di legge, finalizzato a rendere liquida ed esigibile la prestazione stessa.

Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 155 art. 6, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 1 com. 8 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 12 com. 12 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 31001 del 2019 Rv. 656526 - 01, N. 1931 del 2021 Rv. 660289 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 14778 del 26 maggio 2023

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI Licenziamento - Accordo transattivo di ricostituzione del rapporto di lavoro "ex tunc" - Versamento dei contributi - Decorrenza - Conseguenze in tema di sanzioni civili per omissione contributiva.

In caso di licenziamento e successivo **accordo transattivo di ricostituzione del rapporto di lavoro "ex tunc"**, **l'obbligo di pagare i contributi decorre solo dal ripristino del rapporto** in virtù dell'accordo bilaterale, con la conseguenza che, per il periodo antecedente, non sussistono i presupposti per l'applicazione delle sanzioni civili per omissione contributiva.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 8, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 9, Legge 28/06/2012 num. 92 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1965 Massime precedenti Vedi: N. 27450 del 2017 Rv. 646273 - 01, N. 4211 del 2018 Rv. 647448 - 01 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19665 del 2014 Rv. 631875 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 13820 del 19 maggio 2023

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI Pagamento di contributi prescritti - Diritto dell'autore del pagamento alla restituzione - Sussistenza - Fondamento.

In materia previdenziale, **il pagamento dei contributi prescritti determina il diritto dell'autore del pagamento alla restituzione dei contributi stessi**, atteso che, in tale materia, a differenza che in quella civile - ove opera la previsione di cui all'art. 2940 c.c. -, **la prescrizione, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995, è**

irrinunciabile e sottratta alla disponibilità delle parti, avendo prevalente funzione di ordine pubblico, con la conseguenza che il contribuente, pur volendo, sarebbe impossibilitato a versare i contributi in questione e l'ente previdenziale non potrebbe riceverne il pagamento.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2940 Massime precedenti Vedi: N. 21830 del 2014 Rv. 632887 - 0

Cass. Civ. Sez. L - Sentenza n. 10337 del 18 aprile 2023

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO Indebito previdenziale - Irripetibilità - Condizioni - Fattispecie.

L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e **definitivo provvedimento**; b) la **comunicazione** del provvedimento all'interessato; c) **l'errore**, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore; d) la **insussistenza del dolo** dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetéibilità di cui all'art. 2033 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva negato la ripetéibilità di quanto indebitamente corrisposto dall'INPS a titolo di trattamento pensionistico di anzianità carente della relativa provvista contributiva - per effetto dell'annullamento dei contributi figurativi, accreditati per i periodi di mobilità, a cagione del contemporaneo svolgimento, da parte dell'assicurato, di attività lavorativa autonoma -, escludendo il dolo dell'assicurato medesimo, sul presupposto che quest'ultimo non avesse mai celato lo svolgimento della predetta attività nel periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, provvedendo anche al regolare versamento dei relativi contributi, ragion per cui lo stesso INPS, già prima della liquidazione della pensione e nel corso dell'erogazione dell'indennità in questione, era o avrebbe dovuto essere a conoscenza della situazione professionale del lavoratore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST. Massime precedenti Conformi: N. 5984 del 2022 Rv. 663999 - 01 Massime precedenti Vedi: N. 21453 del 2013 Rv. 628374 - 01, N. 1170 del 2018 Rv. 647201 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 8921 del 29 marzo 2023

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI Contributi previdenziali - Prescrizione - Decorrenza - Individuazione - Sentenza di accertamento del rapporto di lavoro - Rilevanza - Esclusione.

La **prescrizione dei contributi previdenziali** inizia a decorrere dallo spirare del termine fissato dall'ordinamento per il pagamento della contribuzione, ossia dal giorno 21 del mese successivo a quello della maturazione del diritto alla retribuzione, e non dalla data - successiva - della sentenza che accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra datore di lavoro e lavoratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 10 CORTE COST.

Cass. Civ. Sez. L - Sentenza n. 6950 dell'08 marzo 2023

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO Maggiorazione ex art. 38 l. n. 448 del 2001 - Limite reddituale - Computo della prestazione da aumentare - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

Ai fini del riconoscimento della maggiorazione di cui all'art. 38 della l. n. 448 del 2001, la **verifica del rispetto dei requisiti reddituali va effettuata computando anche l'ammontare della stessa prestazione da incrementare**, perché il beneficio non è volto ad aumentare in modo incondizionato le prestazioni assistenziali, ma è invece diretto a far sì che ciascun avente diritto venga assistito dallo Stato limitatamente ad una soglia minima di sostentamento. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione della Corte di merito, la quale aveva rigettato la domanda tesa ad ottenere la maggiorazione in quanto la somma dei redditi derivanti dalla corresponsione delle due prestazioni - pensione di vecchiaia ed assegno sociale - già godute dalla ricorrente risultava superiore al limite reddituale previsto dalla norma).

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2011 num. 448 art. 38 com. 1, Legge 28/12/2011 num. 448 art. 38 com. 2, Legge 28/12/2011 num. 448 art. 38 com. 5 Massime precedenti Vedi: N. 13923 del 2017 Rv. 644532 - 01, N. 2714 del 2018 Rv. 647392 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Sentenza n. 6343 del 02 marzo 2023

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE Dipendente civile o militare - Diritto alla pensione - Mancanza di anzianità - Costituzione di posizione assicurativa ex art. 124 d.P.R. n. 1092 del 1973 - Aumento ex art. 19 del citato decreto - Esclusione - Ragioni.

Al dipendente civile ovvero al militare in servizio permanente o continuativo, se cessato dal servizio senza aver acquistato il diritto alla pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, non spetta - ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps (prevista dall'art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973 "ratione temporis" applicabile) - **l'aumento figurativo della contribuzione stabilito dall'art. 19 del citato decreto**, né detta esclusione viola i principi dell'art. 3 Cost., posto che è

rimesso all'apprezzamento discrezionale del legislatore l'aumento convenzionale dell'anzianità di servizio, quale trattamento di favore preordinato a garantire una particolare tutela per la gravosità e i rischi del servizio prestato.

Riferimenti normativi: DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 124 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 19, Legge 07/02/1979 num. 29 CORTE COST. PENDENTE Massime precedenti Vedi: N. 17611 del 2020 Rv. 658642 - 01